



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

- Roma -

Ventunesimo ricorso per motivi aggiunti

per **MÖLNLYCKE HEALTH CARE SRL** (P.I. 02426070120 e C.F. 12300580151), con sede legale in Milano (MI), Piazza Pio XI, n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Fabio Spinello (in seguito anche solo "**MHC**"), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pavan del Foro di Treviso (C.F. PVNNTN78E31L407C, p.e.c. antoniopavan@pec.ordineavvocatitreviso.it, fax 0422.912397), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec sopra indicato, come da procura speciale in calce al presente atto,

- ricorrente -

nel giudizio R.G. n. 15294/2022

CONTRO

- **REGIONE SICILIANA** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90129) Palermo (PA), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELL'ECONOMIA** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90144) Palermo (PA), Via Notarbartolo, n. 17, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90145) Palermo, piazza Ottavio Ziino, n. 24 -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO** (C.F. 02570930848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA** (C.F. 01825570854), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA** (C.F. 04721260877), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - ARNAD** (C.F. 04721270876), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO** (C.F. 04721280875), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. RODOLICO-SAN MARCO" DI CATANIA** (C.F. 04721290874), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA** (C.F. 01151150867), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **A.O.U. POLICLINICO 'G. MARTINO' DI MESSINA** (C.F. 03051890832), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA** (C.F. 03051870834), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO** (C.F. 03051880833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **IRCCS - CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO** (C.F. 02733700831), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO** (C.F. 05841760829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO** (C.F. 02570930848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **ARNAD - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI** (C.F. 05841770828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNTI VILLA SOFIA - CERVELLO** (C.F. 05841780827), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"** (C.F. 05841790826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE S.R.L. - I.S.M.E.T.T. S.R.L.** (C.F. 04544550827), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA** (C.F. 01426410880), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA** (C.F. 01661590891), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI** (C.F. 02363280815), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

NONCHÉ CONTRO

- **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00153) Roma, Lungotevere Ripa, n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),
- **MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00187) Roma, Via XX Settembre, 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00186) Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

e nei confronti

- **REGIONE DEL VENETO** (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279), con sede legale in (30123) Venezia (VE), Palazzo Babi - Dorsoduro n. 3901, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Cristina Zampieri (C.F. ZMPCST65A42F241L), Chiara Drago (C.F. DRGCHR68T42G224N), Antonella Cusin (C.F. CSNNNL59E67I938K), Bianca Peagno (C.F. PGNBNC62S60A296N), Tito Munari (C.F. MNRTTI69E13E512O), Francesco Zanlucchi (C.F. ZNLFNC67R22L736U), Luisa Londei (C.F. LNDLSU62L52L736O), Giacomo Quarneti (C.F. QRNGCM77L07E730G) ed Andrea Manzi (C.F. MNZNDR64T26I804V);
- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE** (C.F. 00390090215), con sede legale in (39100) Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnano n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U), Alexandra Roilo (c.f. RLOLND68S41B160H), Michele Purrello (c.f. PRRMHL69B04I829V) e Gianluigi Tebano (c.f. TBNGLG89S01B160V);
- **REGIONE CALABRIA** (P.IVA 02205340793), con sede legale in (88100) Germaneto (CZ) c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **REGIONE ABRUZZO** (C.F. 80003170661), con sede legale in (67100) L'Aquila (AQ), Palazzo I Silone, Via L. da Vinci n. 6, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **REGIONE CAMPANIA** (C.F. 80011990639), con sede legale in (80132) Napoli (NA), Via S. Lucia N. 81, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** (C.F. 80062590379), con sede legale in

(40127) Bologna (BO), Via A. Moro n. 52, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** (C.F. 80014930327 – P.IVA 00526040324), con sede legale in (34121) Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Daniela Iuri (CF RIUDNL63M56L483B) e Michela Delneri (C.F. DLNMHL61C68H199F);

- **REGIONE LAZIO** C.F. 80143490581), con sede legale in (00147) Roma (RM), Via C. Colombo n. 212, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE LIGURIA** (C.F. 00849050109), con sede legale in (16121) Genova (GE), Via Fieschi n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154), con sede legale in (20124) Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE MARCHE** (C.F. 80008630420 – P.IVA 00481070423), con sede legale in (60125) Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Laura Simoncini (C.F. SMNLRA67E54A271Q), Antonella Rota (C.F. RTONNL74M71D643B), Cristiano Bosin (C.F. BSNCST70A21H501H);

- **REGIONE MOLISE** (C.F. 00169440708), con sede legale in (86100) Campobasso (CB), Via Genova n. 11, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*; anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016 – P.IVA 02843860012), con sede

legale in (10122) Torino (TO), Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Marialaura Piovano (C.F. PVNMLR62D57L219F), Chiara Candiollo (C.F. CNDCHR69L61L219D), Giulietta Magliona (C.F. MGLGTT60A49L219Q), Gabriella Fusillo (C.F. FSLGRL71S42L219H) e Pier Carlo Maina (C.F. MNAPCR66D16L219V);

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** (C.F. 80002870923 – P.IVA 03072820925), con sede legale in (09123) Cagliari (CA), Viale Trento n. 69, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE TOSCANA** (C.F. e P.IVA 01386030488), con sede legale in (50122) Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso l'Avv. Antonio Fazzi (c.f. FZZNTN69L29E715F);

- **REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL** (C.F. 80003690221), con sede legale in (38122) Trento, Via Gazzoletti, n. 2, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE UMBRIA** (C.F. 80000130544), con sede legale in (06121) Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA** (C.F. 80002270074), con sede legale in (11100) Aosta (AO), Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F. 00337460224), con sede legale in (38122) Trento (TN), Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE PUGLIA** (C.F. 80017210727), con sede legale in (70121) Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764), con sede legale in (85100) Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587);

- **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI** (c.f. 02268260904 - P.IVA 03108560925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (09124) Cagliari (CA) in Via Ospedale n. 54, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587);

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA** (C.F.: 01792410662) con sede legale in L'Aquila, Via Saragat, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Peretti (C.F.: PRTCRL63E25A345R) ed Alessandro Piccioli (C.F. PCCLSN63D01H501N);

- **AZIENDA USL TOSCANA SUD EST**, con sede in Arezzo, via Curtatone n. 54 (C.F. 02236310518), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Pianaccioli (c.f. PNCSFN68R70A390R) ed Elisa Gabbrielli Salvadori (c.f. GBBLSE77B471726A);

- **EUROSPITAL S.p.A** (C.F. e P.IVA 00047510326), con sede legale in Trieste (TS), Via Flavia, 122, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti

(i) Del provvedimento DA n. 741/2023 dell'Assessorato della Salute della Regione siciliana avente ad oggetto “*aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” del 21.7.2023 (cfr. **doc. 1**);

nonché, per quanto occorrer possa

(ii) Della nota prot. n. 32784 del 12.6.2023;

(iii) Di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

IN FATTO

1. In data 14.11.2022 MHC ha proposto ricorso principale con il quale ha censurato la illegittimità, anche costituzionale, del meccanismo del *payback*;
2. per quanto qui rileva, con impugnazione in data 7.2.2023 MHC ha proposto un successivo ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, per l'annullamento del Decreto Assessoriale n. 1247/2022 del 13.12.2022 con cui la Regione siciliana ha originariamente quantificato l'importo di ripiano nei confronti di MHC per complessivi € 57.079,38;
3. con ordinanza n. 4545/2023 del 25-26.7.2023 codesto Il.mo TAR ha sospeso "*l'esecutività degli atti impugnati*", incluso quindi il Decreto Assessoriale n. 1247/2022 della Regione Siciliana;
4. con il provvedimento sub doc. 1 del 21.7.2023 la Regione Siciliana ha riquantificato gli oneri di ripiano nei confronti di MHC che sono ora pari a € 57.190,72 (cfr. All.to A sub doc. 1) e ha dato poi applicazione a quanto previsto dall'art. 8, commi da 1 a 3 del D.L. 34/2023 richiamato nelle premesse del provvedimento che ha poi quantificato la "quota 48% ex art. 8 D.L. 34/2023" per le imprese che non hanno attivato ovvero rinunciato al contenzioso sul *payback* (cfr. sempre All.ti da 1 a 4 sub doc. 1).
5. Il provvedimento qui impugnato da MHC è anzitutto affetto dai medesimi vizi già denunciati da MHC con i precedenti ricorsi di cui s'è detto sopra da intendersi, pertanto, in questa sede integralmente richiamati e riproposti. Risulta inoltre affetto da specifici vizi per le specifiche ragioni di seguito indicate in

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 3 SS.MM.II. DEL D.L. 34/2023 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 10, 28, 29, 49, 56, E 81 TFUE

Il provvedimento è illegittimo nella parte in cui, come visto sopra, dà attuazione all'art. 8, commi da 1 a 3 del D.L. 34/2023.

Come noto, il D.L. 34/2023, dopo aver istituito “*un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023*” (art. 8, co.1) che viene utilizzato *pro quota* da ciascuna regione “*per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022*” (art. 8, co. 2), ha previsto all'art. 8, co. 3 (quest'ultimo peraltro più volte modificato, da ultimo dall'art. 4, co. 2 D.L. 98/2023) che:

- “*le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma*” entro il 30 ottobre 2023 una quota di ripiano “*nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali*”. Per effetto dell’*“integrale e tempestivo versamento della quota”*, si “*estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, viene preclusa “*ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti*” e si realizza la “*cessazione della materia del contendere nei giudizi*” già pendenti, “*con compensazione delle spese di lite*”;
- per converso, “*le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà*” di cui sopra sono tenute al “*versamento della quota integrale a loro carico*”, fermo restando, in caso di inadempimento, la possibilità per le Regioni di attivare la compensazione di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis D.L. 78/2015.

È evidente sotto un primo profilo la violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* nonché il pregiudizio al diritto di azione giurisdizionale, nella fattispecie di giustizia amministrativa, *ex artt. 24, 103 e 113 Cost.* nella misura in cui viene previsto un ingiustificato trattamento differenziato per soggetti che, pur trovandosi nella stessa situazione, i.e. obbligo di pagamento del payback, vengono trattati diversamente a seconda che rinuncino al diritto alla difesa giurisdizionale ovvero legittimamente intendano esercitare tale diritto, in quest'ultimo caso con un evidente effetto deteriore e pregiudizievole (pagamento del ripiano al 100% anziché al 48%).

Nessuna giustificazione di tale diverso trattamento è rinvenibile nel caso di specie, a maggior ragione considerando che il criterio distintivo è costituito dal solo esercizio o meno del diritto costituzionalmente garantito di azione giurisdizionale.

Anche a qualificare l'art. 8, commi da 1 a 3, quale c.d. legge/norma-provvedimento, le disposizioni in questione risultano poi in violazione dei “*principi di ragionevolezza e non arbitrarietà*” e del principio secondo cui la legge-provvedimento non deve minare “*la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso*” (ex multis, Corte Cost. 94/2009).

Risulta infatti irragionevole e arbitraria la scelta del Legislatore di concedere un sostanziale sconto rispetto agli importi di ripiano alle sole imprese che optino per rinunciare alla funzione giurisdizionale loro garantita dalla Costituzione, a maggior ragione nel caso di specie dove sono plurimi i profili di illegittimità, sia a monte rispetto al meccanismo complessivo di ripiano (cfr. ricorso principale di MHC, motivi da 1 a 11), sia a valle rispetto ai singoli provvedimenti regionali o provinciali che hanno quantificato gli oneri di ripiano (cfr. nel caso di specie, i precedenti motivi aggiunti di MHC contro la Regione Siciliana la quale di fatto ha confermato la fondatezza delle censure di MHC nella misura in cui ha ritenuto di riquantificare gli oneri di ripiano).

Risulta infine violato il principio della libera iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della concorrenza riconosciuti anche a livello euro-unitario, laddove i soggetti che beneficerebbero dello sconto normativamente previsto del 52% avranno a disposizione maggiori risorse e fondi rispetto a chi, legittimamente, deciderà di continuare le azioni pendenti contro il payback, con ciò tuttavia essendo costretto a versare il 100% degli importi richiesti a titolo di ripiano. Per ragioni di sintesi si rinvia inoltre al motivo di impugnazione n. 8 del ricorso principale di MHC dove, *mutatis mutandis*, sono individuati i principi applicabili in punto di concorrenza.

2. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI.

La Regione Siciliana ha riquantificato gli oneri di ripiano nei confronti di MHC, addirittura illegittimamente aumentandoli, senza chiarirne le ragioni e senza spiegare la metodologia seguita ai fini della nuova quantificazione.

Fermo restando che la nuova quantificazione implica già di per sé sola l'ammissione da parte della Regione degli errori commessi con l'originario provvedimento di ripiano, già denunciata da MHC con i precedenti motivi aggiunti, la mancanza di qualsiasi informazione alla base del ricalcolo esclude in radice l'attendibilità del nuovo provvedimento regionale e la correttezza della nuova istruttoria posta in essere dall'ente ai fini dell'individuazione degli oneri di ripiano.

La sistematica e generalizzata esistenza di errori commessi da tutte le Regioni ed enti locali nel calcolo dei fatturati rilevanti ai fini del payback si rinviene anche nel documento del giugno 2023 *“Payback e i possibili problemi della contabilità degli enti pubblici del servizio”* (**doc. 2**) curato da Confindustria Dispositivi Medici che dà atto di decine e decine di migliaia di errori nel calcolo del payback (inclusione di servizi ovvero di beni diversi da dispositivi medici, etc.) emersi nei soli e limitati casi in cui le Regioni e relativi enti hanno messo a disposizione le fatture considerate ai fini del calcolo del ripiano.

Anche per tali ragioni il provvedimento qui impugnato dovrà essere dichiarato illegittimo.

3. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, CO. 2 DEL DECRETO 6 OTTOBRE 2022 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il provvedimento è poi illegittimo per aver violato l'art. 4, co. 2 del Decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute che disponeva che *“**entro e non oltre**”* il 14.12.2022 (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, avvenuta il 15.9.2022), *“i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di*

ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216”.

Il termine del 14.12.2022 è un **termine perentorio**, come ad es. confermato dalla Regione Abruzzo nella Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 (**doc. 3**): “*sussiste la qualificata urgenza di emanazione del presente provvedimento, imposta dalle particolari esigenze di celerità del procedimento correlato e conseguenti alla fissazione di un **termine perentorio di conclusione procedimentale (14.12.2022)** previsto dai Decreti Ministeriali sopra mentovati, decorrente in via retroattiva dalla data di pubblicazione su G.U.R.I. del decreto ministeriale 6 luglio c.a., occorsa il 15.09.2022”.*

Poiché il provvedimento è stato adottato solo in data **21.7.2023**, consegue già di per sé solo l’illegittimità dello stesso. Né varrebbe sostenere che il termine del 14.12.2022 sia stato rispettato dalla Regione con il precedente provvedimento (impugnato da MHC e sospeso da codesto TAR), essendo quest’ultimo stato sostituito e venuto meno, quantomeno nella parte sostanziale ed essenziale (i.e. la quantificazione degli oneri di ripiano nei confronti di MHC a seguito del nuovo provvedimento.

Nel caso di specie risulta peraltro violato anche l’art. 3, co. 3 del predetto Decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute laddove disponeva che “**entro e non oltre**” il **14.11.2022** (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, avvenuta il 15.9.2022), “*i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici*”.

La nuova validazione e certificazione dei dati da parte degli enti sanitari, di cui peraltro non vengono analiticamente forniti i riferimenti temporali nel provvedimento qui impugnato, è avvenuta in ritardo, essendo pacifico che i “*nuovi dati certificati*” siano stati resi disponibili solo all’esito della richiesta di riverifica da parte della Regione, quest’ultima avvenuta in data 12.6.2023 (cfr. doc. 1, p. 2).

Il provvedimento dovrà pertanto essere annullato da codesto Tribunale anche per le ragioni che precedono.

Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria e di presentazione di motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR Lazio - Roma:

- in via istruttoria:

(I) acquisire e/o comunque ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione, ai sensi dell'art. 63, 64 e 65 c.p.a. ed anche ai sensi della L. 241/90, di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati;

(II) in subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti la messa a disposizione e l'esibizione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, eventualmente previa:

(i) sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alle CEDU per le suesposte ragioni;

(ii) disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella europea ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE per le ragioni esposte in ricorso.

- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato.

Con riserva di dedurre, eccepire, produrre quanto utile a giustizia.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. che il valore della presente causa è di € 57.190,72 e che il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro

650,00.

Si deposita copia dei documenti indicati in ricorso e nel separato foliaro.

Con osservanza,

Treviso – Roma, li 17 ottobre 2023

Avv. Antonio Pavan